Conto corrente con la posta — Anno 80° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 13 ottobre 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

— **Comune di Ancona:** Obbligazioni del prestito sistemato 1900 sorteggiate per il 2° semestre 1939-XVII. — **Amministrazione provinciale di Como:** Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1939-XVII. — **Comune di Mantova:** Obbligazioni del prestito civico 1888 sorteggiate nella 48ª estrazione. — **Ospedale maggiore « Principessa di Piemonte » in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1939-XVII. — **Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1939-XVII. — **Municipio di Gorizia:** Obbligazioni del prestito della città di Gorizia sorteggiate nella 18ª estrazione del 1° ottobre 1939-XVII. — **Municipio di Albino:** Obbligazioni sorteggiate nella 8ª estrazione del 2 ottobre 1939-XVII. — **Ospedale maggiore della carità di Novara:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1939-XVII. — **Comune di Serra Riccò:** Obbligazioni comunali dei Prestiti emessi negli anni 1924 e 1928, annualità 1939, sorteggiate il 5 ottobre 1939-XVII. — **Società anonima della ferrovia Massa Marittima. Follonica Porto:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Soc. an. Manifattura di Leggiuno, in Leggiuno:** Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1939-XVII. — **Comune di Gazzaniga:** Obbligazioni del prestito civico 1931 sorteggiate il 3 ottobre 1939-XVII. — **Soc. an. Ristorante Savini, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1939-XVII.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 settembre 1939-XVII, n. **1488.**

Stipulazione, deposito e pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti da Enti pubblici sindacalmente inquadrati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La stipulazione, il deposito e la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti dagli Enti pubblici sindacalmente inquadrati in applicazione del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 316, del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1757, e del decreto del Ministro per le corporazioni del 23 ottobre 1937-XV, nonchè in applicazione della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1303, hanno luogo secondo le norme contenute nella legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, nel R. decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1130, e nel Regio decreto 6 maggio 1928-VI, n. 1251.

Tuttavia la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti dagli Enti pubblici indicati nel precedente comma avrà luogo dopo che saranno emanate le norme definitive per la risoluzione delle controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dagli Enti pubblici predetti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO 16 settembre 1939-XVII, n. **1489.**

Disciplina del traffico marittimo nelle acque di Augusta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 giugno 1912, n. 612, che determina le norme per il transito e soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato;

Ritenuta la necessità di applicare le norme della suddetta legge alle acque territoriali del settore marittimo di Augusta;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle acque del Settore marittimo di Augusta delimitate dai paralleli 37° 20′ N. e 37° 04′ N. e dal meridiano 15° 25′ E. è proibito il transito e l'ancoraggio diurno e notturno a tutte le navi mercantili e da diporto estere e nazionali di qualsiasi tipo e tonnellaggio, sia a vela che a vapore o a motore, che non siano dirette ad uno scalo interno del suddetto Settore.

Art. 2.

Le navi dirette ad uno scalo interno, anche per il rilascio, entrando nelle acque del Settore marittimo di Augusta dovranno:

a) se dotate del Codice internazionale dei segnali avvicinarsi alla zona vietata con rotta 270° alla Stazione segnali di Torre Avolos per farsi riconoscere e richiedere tramite di essa il permesso di ancoraggio al Comando marina di Augusta;

b) se sprovviste del Codice internazionale dei segnali alzare la bandiera nazionale ed il nominativo ed attendere l'ordine di entrata che verrà segnalato dalla Stazione segnali di Torre Avolos (P.Q.C.).

In caso di vento di traversia le navi in attesa del permesso di accesso alla zona si ancoreranno al porto Xifonio ed a W.N.W. di Punta Tuano della penisola di Magnisi.

Art. 3.

Dopo il tramonto è proibito alle navi l'entrata nella zona.

È fatta eccezione per le navi obbligate ad entrare per causa di forza maggiore le quali però dovranno attenersi alle norme stabilite alla lettera *b*) del precedente art. 2.

Art. 4.

Il Comando di marina-Augusta può consentire particolari facilitazioni in parziale deroga alle sopradette disposizioni alle navi di usuale approdo, alle navi e galleggianti di uso locale ed alle navi che avranno preannunciato il loro arrivo.

Art. 5.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto incorreranno nelle sanzioni stabilite dagli articoli 10 e 11 della legge 16 giugno 1912, n. 612, senza pregiudizio delle pene in cui possano incorrere per altre violazioni di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 414, foglio 59. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 settembre 1939-XVII, n. 1490.

Disciplina del traffico marittimo nelle acque di Pantelleria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 giugno 1912, n. 612, che determina le norme per il transito e soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato;

Ritenuta la necessità di applicare le norme della suddetta legge alle acque territoriali dell'isola di Pantelleria;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle acque territoriali dell'isola di Pantelleria è proibito il transito, sia di giorno che di notte, a tutte le navi mercantili e da diporto estere e nazionali, di qualsiasi tipo e tonnellaggio, a vela, a vapore, a motore, che non siano dirette ad uno dei seguenti scali dell'isola: Pantelleria paese, Scauri, Tracino e Campobello.

Art. 2.

Le navi dirette, anche per il rilascio, ad uno dei suddetti scali, entrando nelle acque territoriali dovranno:

a) se dotate del Codice internazionale dei segnali, passare in vista del semaforo di Pantelleria per farsi riconoscere e richiedere il permesso di ancoraggio;

b) se sprovviste di Codice internazionale, tenere alzata la bandiera nazionale, passare in vista del semaforo di Pantelleria e dirigere ad uno dei seguenti scali: Pantelleria paese, Scauri o Campobello, ove si ancoreranno in attesa di essere riconosciute.

Art. 3.

Dopo il tramonto è proibito alle navi l'entrata nelle acque territoriali dell'Isola.

È fatta eccezione per le navi obbligate ad entrare per causa di forza maggiore, le quali dovranno cercare di farsi riconoscere dal semaforo di Pantelleria e dirigere ad uno degli scali indicati alla lettera *b*) del precedente art. 2, ove si ancoreranno in attesa di istruzioni che forniranno loro le autorità locali.

Art. 4.

Il Comando militare dell'Isola può consentire particolari facilitazioni in parziale deroga alle sopraddette disposizioni alle navi e galleggianti di uso locale e alle navi che avranno preannunciato il loro arrivo.

Art. 5.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto incorreranno nelle sanzioni stabilite dagli articoli 10 e 11 della legge 16 giugno 1912, n. 612, senza pregiudizio delle pene in cui possano incorrere per altre violazioni di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 414, foglio 60. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII, n. 1491.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita Congrega del SS.mo Corpo di Cristo, in Portico di Casalba (Napoli).

N. 1491. R. decreto 4 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita Congrega del SS.mo Corpo di Cristo, in Portico di Casalba (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1939-XVII

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII, n. 1492.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Ave Maria, con sede in Benevento.

N. 1492. R. decreto 4 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita dell'Ave Maria, con sede in Benevento.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1939-XVII

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII, n. 1493.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, con sede in Summonte (Avellino).

N. 1493. R. decreto 4 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Rosario, con sede in Summonte (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1939-XVII

REGIO DECRETO 11 agosto 1939-XVII, n. 1494.

Erezione in ente morale della Fondazione scolastica « Dott. Saglietto Francesco Bartolomeo fu Bartolomeo », in Poggi di Imperia.

N. 1494. R. decreto 11 agosto 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Fondazione scolastica « Dott. Saglietto Francesco Bartolomeo fu Bartolomeo », in Poggi di Imperia e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1939-XVII

REGIO DECRETO 18 agosto 1939-XVII, n. 1495.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione delle opere militari e della sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio del Corpo d'armata di Treviso.

N. 1495. R. decreto 18 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, vengono dichiarate di pubblica utilità la costruzione delle opere militari e la sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio del Corpo d'armata di Treviso.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1939-XVII

REGIO DECRETO 18 agosto 1939-XVII, n. 1496.

Approvazione dello statuto dello « Istituto nazionale orfani CC. NN. ».

N. 1496. R. decreto 18 agosto 1939-XVII, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, viene approvato lo statuto dello « Istituto nazionale orfani CC. NN. ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1939-XVII

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1939-XVII.

Nomina di funzionari dell'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.) abilitati all'accertamento delle violazioni alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, sulla disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 24 del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, col quale è demandata la competenza per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni contenute nel detto decreto anche a funzionari dell'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche in numero non superiore a 50 espressamente riconosciuti idonei ed abilitati con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e del Ministro per l'interno;

Ritenuto che la Direzione generale dell'E.I.A.R. ha proposto il riconoscimento dell'idoneità all'accertamento delle violazioni di cui al citato Regio decreto-legge ai sottoindicati funzionari dell'Ente suddetto;

Riconosciuto che sussistono i requisiti necessari per ritenere idonei i detti funzionari nell'azione di vigilanza tendente ad assicurare l'adempimento delle prescrizioni di cui al citato R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246;

Decretano:

Art. 1.

I nominativi sottoindicati sono abilitati alle funzioni di accertamento delle violazioni alle disposizioni del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246:

1. Maccario ing. Emanuele di Carlo;
2. Damascelli ing. Giuseppe di Michele;
3. Gori Enrico di Alfredo;
4. Zaffrani dott. Gianfranco di Giansilvio;
5. Salvestroni Carlo di Emerenziano;
6. Testa dott. Gaetano di Vittorio;
7. Pozzo cav. Luigi di Giovanni;
8. Viganò rag. Giuseppe fu Giovanni;
9. Seinera rag. Davide di Battista;
10. Albarella cav. Ugo di Alfredo;
11. Motta rag. Costantino di Giovanni;
12. Pasquarelli dott. Antonino di Giuseppe;
13. Ricciardi Mario fu Carlo;
14. Kock dott. Gualtiero di Virginio;
15. Della Vida rag. Enzo di Luigi;
16. Bevilacqua ing. Mario di Luigi;
17. Musso rag. Angelo di Carlo;
18. Marchi Danilo fu Angelo;
19. Giacomelli Giovanni di Giovanni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1939-XVII

Il Ministro per l'interno
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

(4467)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Con decreto di S. E. il Ministro per le finanze, in data 13 settembre 1939-XVII, il dott. Antonio Pastore fu Gabriele, Regio notaio residente ed esercente in Cosenza, è stato accreditato, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso la Intendenza di finanza di detta città.

Roma, addì 4 ottobre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4468)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Errata-corrige concernente la nomina di revisori ufficiali dei conti

Nell'elenco dei revisori ufficiali dei conti pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1939-XVII, in luogo di Ascani Giuliano fu Raffaele, leggasi: « Ascani Giuliano fu Raffaello »; in luogo di Fasella Alfredo fu Michele, leggasi: « Fasella Alfredo fu Felice »; ed in luogo di Valenti Paolo fu Giuseppe, leggasi: « Valenti Paolo fu Giovanni ».

(4488)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 13 dal 1° al 15 luglio 1939-XVII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Bari	Altamura	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Ghedi	B	—	1
Id.	Iseo	B	—	1
Id.	Manerbio	B	—	1
Id.	Quinzano d'Oglio	B	—	1
Id.	San Zeno sul Naviglio	B	—	1
Cuneo	Cherasco	B	—	1
Id.	Chiusa Pesio	B	—	1
Ferrara	Bondeno	B	—	1
Foggia	Cagnano Varano	E	1	—
Id.	Rignano Garganico	B	—	1
Id.	San Marco in Lamis	B	1	1
Napoli	Marano	B	—	1
Padova	Cittadella	B	—	1
Pavia	Mortara	B	1	—
Potenza	Acerenza	Cap	1	—
Trento	Levico	B	—	1
Udine	Vito d'Asio	B	—	1
Vercelli	Ponderano	B	—	1
Viterbo	Monte Romano	B	—	[illegible]
			4	18
	Carbonchio sintomatico.			
Asti	Rocca d'Arazzo	B	—	3
Belluno	Seren del Grappa	B	—	1
Id.	Rocca Pietore	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Treviso	Paderno del Grappa	B	—	1
Udine	Savogna	B	—	1
Viterbo	Sutri	B	—	1
			—	9
	Afta epizootica.			
Alessandria	Arquata Scrivia	B	1	—
Id.	Bozzolo	B	1	—
Id.	Casalcermelli	B	1	—
Id.	Casale Monferrato	B	1	3
Id.	Castellazzo	B	—	1
Id.	Castelnuovo Scrivia	B	—	1
Id.	Frugarolo	B	—	1
Id.	Pontestura	B	1	1
Id.	Predosa	B	—	1
Id.	Tortona	B	1	1
Apuania	Fivizzano	B	4	3
Id.	Villafranca in Lunig.	B	4	4
Aosta	Castellammonte	B	2	—
Id.	Id.	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.			
Aosta	Ceresole Reale	B	2	3
Id.	Locana	B	4	—
Id.	Id.	B O	1	—
Id.	Lugnacco	O	1	—
Id.	Noasca	B O	3	1
Id.	Roncò Canavese	B O Cap	6	—
Id.	Rueglio	O B	3	7
Id.	Valprato Soana	B O	—	11
Id.	Valtornenza	B	—	3
Id.	Vistrorio	B	[illegible]	—
Ascoli Piceno	Acquasanta	B	—	1
Id.	Arquata del Tronto	O B	—	5
Id.	Montefortino	O	—	1
Id.	Montegallo	O	—	1
Asti	Piovà	S	4	1
Id.	Villanova d'Asti	B	2	1
Id.	Bubbo	B	2	—
Id.	Coccenato	B	3	—
Id.	Castelnuovo Calcea	S	1	—
Id.	Pica	B	1	—
Id.	Callarengo	B	1	1
Id.	Villacorsione	B	—	1
Id.	Asti	B	—	4
Id.	Antignano	S	—	3
Id.	Grazzano Badoglio	B	—	1
Bergamo	Antegnate	B	8	3
Id.	Azzano San Paolo	B	2	3
Id.	Barbata	B	2	—
Id.	Bedulita	B	1	—
Id.	Bergamo	B	1	1
Id.	Bolgare	B	—	5
Id.	Bonate Sotto	B	1	3
Id.	Branzi	B	1	2
Id.	Brembate	B	1	2
Id.	Brumano	B	—	4
Id.	Calcio	B	—	1
Id.	Calvenzano	B	1	1
Id.	Caravaggio	B	2	4
Id.	Carobbio degli Angeli	B	—	1
Id.	Casnigo	B	1	1
Id.	Castel Rozzone	B	—	1
Id.	Castione Presolana	B	1	—
Id.	Centrisola	B	—	1
Id.	Cologno al Serio	B	—	1
Id.	Costa Imagna	B	—	2
Id.	Costa di Monticelli	B	—	1
Id.	Credaro	B	2	—
Id.	Dezzo di Scalve	B	1	3
Id.	Fara Gera d'Adda	B	—	1
Id.	Foppolo	B	—	1
Id.	Fornovo di S. Giovanni	B	1	—
Id.	Gandino	B	1	1
Id.	Ghisalba	B	—	1
Id.	Gorlago	B	—	1
Id.	Grassobbio	B	—	2
Id.	Marne	O	1	3
Id.	Martinengo	B	2	3
Id.	Misano Gera d'Adda	B	—	2
Id.	Paladina	B	1	1
Id.	Parre	B	—	1
Id.	Pradalunga	B	—	1
Id.	Rogno	B	—	1
Id.	Romano di Lombardia	B	—	1
Id.	Rota d'Imagna	B	—	1
Id.	Schilpario	B	4	5

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Bergamo	Spirano	B	—	1
Id.	Taleggio	B	—	2
Id.	Telgate	B	—	2
Id.	Treviolo	B	—	2
Id.	Valbondione	B	—	1
Id.	Valleve	B	—	3
Id.	Vilminore di Scalve	B	1	1
Id.	Zanica	B	—	2
Id.	Bologna	B	3	1
Id.	Calderara di Reno	B	2	—
Id.	San Pietro in Casale	B	1	—
Id.	Castenaso	B	1	1
Id.	Malalbergo	B	1	—
Id.	San Lazzaro di Savena	B	2	—
Id.	Argelato	B	1	1
Id.	Molinella	B	—	1
Id.	Pianoro	B	—	1
Id.	Ozzano Emilia	B	—	1
Id.	Budrio	B	—	1
Bolzano	Sarentino	O B	6	—
Brescia	Adro	B	—	1
Id.	Angolo	B	1	—
Id.	Bagolino	B	1	1
Id.	Bienno	B	1	—
Id.	Borgo San Giacomo	B	1	—
Id.	Borno	B	1	—
Id.	Bovegno	B	—	2
Id.	Breno	B	—	1
Id.	Calvisano	B	2	1
Id.	Capo di Ponte	B O	2	1
Id.	Capriolo	B	1	1
Id.	Carpenedolo	B	1	—
Id.	Cazzago San Martino	B	1	1
Id.	Ceto Cerveno	B	1	1
Id.	Chiari	B	1	1
Id.	Coccaglio	B	1	—
Id.	Collio	B	1	1
Id.	Concino	B	1	—
Id.	Corte Franca	B	1	—
Id.	Corteno	B	1	—
Id.	Darfo	B	2	1
Id.	Desenzano del Garda	B	1	1
Id.	Edolo	B	1	—
Id.	Erbusco	B	1	—
Id.	Esine	B	1	1
Id.	Gavardo	B	1	1
Id.	Ghedi	B	1	—
Id.	Isorella	B	—	2
Id.	Leno	B	1	1
Id.	Lonato	B	—	1
Id.	Manerbio	B	—	1
Id.	Muscoline	B	1	1
Id.	Palazzolo Sull'Oglio	B	—	1
Id.	Paratico	B	—	1
Id.	Passirano	B	1	—
Id.	Pezzaze	B	—	1
Id.	Ponte di Legno	B	1	—
Id.	Provaglio d'Iseo	B	1	1
Id.	Remedello	B	—	1
Id.	Roccafranca	B	1	1
Id.	San Gervasio Bresciano	B	1	—
Id.	Temù	B	—	1
Id.	Urago d'Oglio	B	—	1
Id.	Verolanuova	B	—	1
Catanzaro	Cortale	B	—	2
Id.	Girifalco	B C S	—	3
Catanzaro	Spilinga	B	—	1
Como	Bizzarone	B	—	1
Id.	Canzo	B	4	—
Id.	Cesello	B	—	3
Id.	Civate	B	1	—
Id.	Inverigo	B	2	1
Id.	Laino	B	—	1
Id.	Lasnigo	B	—	7
Id.	Merone	B	14	—
Id.	Mirabello	B	3	—
Id.	Monguzzo	B	5	1
Id.	Morterone	B	—	4
Id.	Nibionno	B	7	—
Id.	Olgiate Comasco	B	2	1
Id.	Osnago	B	1	—
Id.	Rogeno	B	1	1
Id.	Uggiate	B	—	1
Id.	Valmadrera	B	—	1
Cremona	Ca D'Andrea	B	2	—
Id.	Calvatone	B	7	5
Id.	Casaletto Ceredano	B	2	3
Id.	Castelverde	B	1	—
Id.	Chieve	B	—	5
Id.	Grotta d'Adda	B	1	—
Id.	Formigara	B	1	2
Id.	Gussola	B	—	1
Id.	Piadena	B	2	2
Id.	Spino d'Adda	B	—	3
Id.	Torricella Pizzo	B	—	1
Cuneo	Bastia Mondovì	B	—	1
Id.	Benevagienna	B	—	1
Id.	Camerana	B	—	2
Id.	Cuneo	B	—	1
Id.	Demonte	B	—	4
Id.	Dogliani	B	—	1
Id.	Dronero	B	1	—
Id.	Elva	B	—	3
Id.	Entraque	B	—	2
Id.	Envie	B	1	—
Id.	Fossano	B	—	6
Id.	Guarene	B	—	1
Id.	Marmora	B	1	2
Id.	Niella Belbo	B	2	2
Id.	Pontechianale	B	2	3
Id.	Priacca	B	—	1
Id.	Revello	B	3	6
Id.	Saluzzo	B	1	1
Id.	Tenda	B	3	4
Id.	Valdieri	B	—	1
Id.	Vernate	B	1	—
Id.	Villanova Solaro	B	—	1
Id.	Vinadio	B	2	1
Ferrara	Argenta	B	—	3
Id.	Cento	B	—	1
Id.	Copparo	B	—	2
Id.	Ferrara	B	—	13
Id.	Ostellato	B	—	1
Id.	Portomaggiore	B	—	2
Id.	Sant'Agostino	B	—	1
Firenze	Borgo San Lorenzo	B	—	2
Id.	Firenzuola	B	—	5
Id.	Id.	O	—	4
Id.	Prato	B	—	1
Id.	Scarperia	B	—	1
Id.	Vinci	B	—	1

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Forlì	Forlì	B	—	1
Frosinone	Guarcino	O	1	—
Id.	Ceprano	B	—	1
Id.	Strangolagalli	B	—	1
Genova	Bogliasco	B	12	—
Id.	Campo Ligure	B	—	1
Id.	Cerenesi	B	1	—
Id.	Genova	B	1	—
Id.	Rezzoaglio	B	16	—
Gorizia	Sagrado	B	1	—
Imperia	Borgomaro	B	1	—
Id.	Rendatica	B	2	—
Id.	Rezzo	B	2	—
Littoria	Cori	B	3	—
Id.	Littoria	O	—	1
Livorno	Rosignano Marittimo	B	1	—
Lucca	Piazza al Serchio	O	1	—
Id.	San Romano	B	1	—
Mantova	Castel Goffredo	B	2	—
Id.	Cavriana	B	1	1
Id.	Casaloldo	B	2	—
Id.	Ceresara	B	1	—
Id.	Gazoldo degli Ippoliti	B	2	—
Id.	Marcaria	B	1	2
Id.	Piubega	B	2	3
Id.	Poggio Rusco	B	1	4
Id.	Rodigo	B	3	1
Id.	San Giacomo delle Segnate	B	2	—
Id.	San Martino dell'Argine	B	—	4
Id.	Volta Mantovana	B	15	8
Messina	Barcellona Pozzo di Gotto	B	1	—
Id.	Milazzo	B	3	—
Id.	Spadafora	B	—	2
Id.	Torregrotta	B	—	2
Milano	Abbiategrasso	B	4	—
Id.	Albairate	B	—	5
Id.	Alcurzio	B	1	—
Id.	Arluno	B	1	—
Id.	Bareggio	B	1	1
Id.	Bellusco	B	1	—
Id.	Bertonico	B	2	2
Id.	Besana in Brianza	B	—	1
Id.	Besate	B	—	1
Id.	Busnago	B	1	—
Id.	Bussero	B	—	1
Id.	Calvignasco	B	1	—
Id.	Caselle Landi	B	1	—
Id.	Comazzo	B	—	1
Id.	Corbetta	B	—	1
Id.	Cornovecchio	B	1	—
Id.	Guardamiglio	B	1	—
Id.	Liscate	B	—	1
Id.	Maleo	B	—	1
Id.	Mairago	B	—	1
Id.	Merlino	B	—	2
Id.	Milano	B	3	2
Id.	Orio Litta	B	1	—
Id.	Ossona	B	—	1
Id.	Ozzero	B	—	3
Id.	Parabiago	B	2	1
Id.	Pioltello	B	1	—
Id.	Rescaldina	B	1	—
Id.	Rho	B	1	—
Milano	Robecco sul Naviglio	B	2	—
Id.	Rosate	B	1	—
Id.	San Martino in Strada	B	1	1
Id.	Somaglia	B	2	3
Id.	Terranova dei Passerini	B	2	—
Id.	Trezzo sull'Adda	B	—	1
Id.	Turano Lodigiano	B	—	1
Id.	Verniezzo	B	—	1
Id.	Vittuone	B	2	1
Modena	Castelfranco dell'Emilia	B	1	—
Id.	Fiumalbo	B	3	1
Id.	Lama Mocogno	B	4	—
Id.	Mirandola	B	7	5
Id.	Modena	B	2	5
Id.	Monfestino	B	—	2
Id.	San Cesario	B	2	3
Novara	Novara	B	2	2
Id.	Armeno	B	1	—
Id.	Baceno	B	—	2
Id.	Barengo	B	1	—
Id.	Benza	B	—	2
Id.	Biandrate	B	2	1
Id.	Briga Novarese	B	1	—
Id.	Carpignano Sesia	B	2	—
Id.	Casaleggio	B	1	2
Id.	Casalino	B	1	—
Id.	Cossogno	B	2	—
Id.	Crodo	B	—	1
Id.	Domodossola	B	1	—
Id.	Miazzina	B	—	1
Id.	Momo	B	3	—
Id.	San Nazzaro Sesia	B	—	1
Id.	Trasquera	B	—	1
Id.	Varzo	B	1	—
Id.	Vespolate	B	—	2
Id.	Villadossola	B	2	—
Nuoro	Arbatax di Tortolì	BSO	—	9
Id.	Austis	BOS	—	71
Id.	Bari Sardo	BO	—	12
Id.	Borore	B	—	5
Id.	Escolea	BO	—	14
Id.	Gergei	BOS	—	17
Id.	Ilbono	B	—	8
Id.	Isili	BOSC	—	39
Id.	Lanusei	B	—	6
Id.	Loceri	B	—	10
Id.	Nurri	BSO	—	48
Id.	Ollolai	O	—	1
Id.	Orotelli	S	—	1
Id.	Ortueri	BOS	—	19
Id.	Serri	BOS	—	9
Id.	Silanus	O	—	1
Id.	Tresnuraghes	O	—	21
Id.	Tonara	BOCS	—	11
Padova	Carmignano di Brenta	B	—	1
Id.	Brugine	B	—	1
Id.	Legnaro	B	—	2
Id.	Bovolenta	B	—	1
Palermo	Campofiorito	B	4	—
Id.	Id.	O	—	10
Id.	Cinisi	B	1	—
Id.	Godromo	B	2	—
Id.	Monreale	B	8	—
Id.	Partinico	B	—	2
Id.	San Cipirello	B	—	5

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Pavia	Borgo San Siro	B	—	1
Id.	Casei Gerola	B	—	1
Id.	Chignolo Po	B	1	—
Id.	Dorno	B	1	1
Id.	Garlasco	B	1	—
Id.	Inverno	B	1	—
Id.	Landriano	B	—	1
Id.	Menconico	B	—	1
Id.	Pontenizza	B	—	1
Id.	Rivanazzano	B	—	1
Id.	Romagnese	B	1	—
Id.	San Martino Siccomario	B	—	1
Id.	Travacò Siccomario	B	—	2
Id.	Tromello	B	—	2
Id.	Val di Nizza	B	—	1
Id.	Valle	B	1	—
Id.	Zerbolò	B	1	—
Id.	Campello	O B	—	1
Perugia	Cascia	B	—	1
Id.	Gualdo Cattaneo	B	1	—
Id.	Norcia	O B	—	4
Id.	Sellano	O B	—	2
Id.	Spoleto	B	—	2
Id.	Bobbio	B	—	3
Piacenza	Gadeo	B	—	1
Id.	Galendasco	B	—	4
Id.	Corte Brugnatella	B	4	—
Id.	Farini D'Olmo	B	—	2
Id.	Podenzano	B	1	—
Id.	Pontenure	B	—	2
Id.	San Giorgio Piacentino	B	—	3
Id.	Vigolzone	B	—	2
Id.	Villanova sull'Arda	B	—	1
Id.	Pisa	B	—	2
Pisa	Pistoia	B	—	1
Pistoia	Ponte Buggianese	B	—	1
Id.	Tizzana	B	—	1
Id.	Lugo	B	1	1
Ravenna	Massa Lombarda	B	1	—
Id.	Bagnacavallo	B	1	—
Id.	Rieti	B	—	6
Rieti	Leonessa	B O	—	8
Id.	Accumoli	O	—	1
Id.	Borbona	B O	—	2
Id.	Frasso	B	—	1
Id.	Poggio Nativo	B	—	1
Id.	Morro Reatino	B	—	1
Id.	Petrella	B O	—	2
Roma	Roma	B S O	4	10
Rovigo	Fiesso Umbertiano	B	1	—
Id.	Melara	B	1	—
Id.	Rovigo	B	2	—
Salerno	Petecagnano	B	—	1
Sassari	Anela	B	1	—
Id.	Bono	B	—	2
Id.	Bottida	O	—	15
Id.	Bultei	C R O	—	32
Id.	Bulzi	B	8	—
Id.	Calangianus	B	—	180
Id.	Castel Sardo	B	—	5
Id.	La Maddalena	B	—	1
Id.	Monti	B O	—	82
Id.	Olmedo	B	—	5
Id.	Santa Teresa di Gallura	B	4	—
Id.	Sassari	B	—	5
Sassari	Sedini	B O	—	7
Id.	Semestene	B	—	9
Id.	Tempio	B	—	1
Id.	Sorso	B S C	111	—
Id.	Usini	B	—	8
Sondrio	Aprica	B	1	1
Id.	Dubino	B	1	—
Id.	Forcola	B	—	2
Id.	Novate Mezzola	B	1	—
Id.	Tartano	B	1	—
Id.	Teglio	B	1	—
Id.	Tirano	B	—	2
Id.	Val Masino	B	1	—
Torino	Nichelino	B	1	—
Id.	Angrogna	B	3	—
Id.	Giaveno	B	1	—
Id.	Santena	B	1	1
Id.	Pinerolo	B	3	1
Id.	Sestrieres	B	1	—
Id.	Praly	B	2	—
Id.	Cavour	B	2	4
Id.	San Secondo di Pinerolo	B	1	3
Id.	Villafranca Sabauda	B	1	4
Id.	Poirino	B	1	2
Id.	San Sebastiano	B	1	1
Id.	Casalborgone	B	1	—
Id.	Alpignano	B	1	—
Id.	Coazze	B	1	—
Id.	Pragelato	B	—	3
Id.	Barbania	B	—	3
Id.	Fenestrelle	B	—	2
Id.	Chiomonte	B	—	1
Id.	Sant'Antonino	B	—	2
Id.	Cesana Torinese	B	—	2
Id.	Bussoleno	B	—	1
Id.	Gassino Torinese	B	—	1
Id.	Macello	B	—	1
Id.	Massello	B	—	1
Id.	San Germano	B	—	1
Id.	Castagneto Po	B	—	1
Id.	Rivalta	B	—	1
Id.	Crirasca	B	—	1
Id.	Perosa Argentina	B	—	1
Id.	Carmagnola	B	—	2
Trapani	Alcamo	B	4	1
Id.	Calatafimi	B	—	3
Id.	Camporeale	B	—	2
Id.	Castellammare del Golfo	B	—	5
Id.	Erice	B	1	—
Id.	Marsala	B	—	1
Id.	Trapani	B	1	—
Trento	Ala	B	—	2
Id.	Aldeno	B	4	—
Id.	Brentonico	B	2	—
Id.	Condino	B S	—	4
Id.	Mori	B	—	1
Id.	Pieve di Bono	B O C	3	5
Id.	San Michele	B	—	1
Id.	Storo	B	—	1
Id.	Strigno	B	—	2
Udine	Tarvisio	B	2	—
Varese	Arcisate	B	2	2
Id.	Busto Arsizio	B	2	—
Id.	Cardano al Campo	B	1	—
Id.	Casale Litta	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica.*				
Varese	Cislago	B	1	—
Id.	Dumenza	B	—	1
Id.	Gallarate	B	—	1
Id.	Gornate	B	—	1
Id.	Lonate Ceppino	B	4	1
Id.	Malnate	B	1	—
Id.	Marzio	B	1	—
Id.	Mercallo	B	1	1
Id.	Solbiate Arno e Monte	B	1	—
Id.	Ternate	B	3	1
Id.	Val Marchirolo	B	3	—
Id.	Varese	B	4	1
Venezia	Caorle	B	1	—
Id.	Fossalta di Piave	B	1	—
Id.	Grisolera	B	6	—
Vercelli	Alagna	B	—	2
Id.	Lamporo	B	—	1
Id.	Masserano	B	1	1
Id.	Mottalciata	B	—	1
Id.	Palazzolo	B	—	1
Id.	Rovasenda	B	1	1
Id.	Saluzzola	B	3	3
Id.	Vercelli	B	—	1
Id.	Villarboit	B	—	2
Verona	Bosco Chiesanuova	B	4	13
Id.	Bussolengo	B	—	1
Id.	Brenzone	B	—	2
Id.	Caprino Veronese	B	1	—
Id.	Erbezzo	B	—	1
Id.	Isola della Scala	B	1	—
Id.	Mozzecane	B	2	7
Id.	Nogara	B	—	2
Id.	Roverè Veronese	B	—	5
Id.	San Giovanni Lupatoto	B	—	1
Id.	San Zeno di Montagna	B	9	1
Id.	Trevenzuolo	B	—	1
Id.	Valeggio sul Mincio	B	1	1
Id.	Velo Veronese	B	1	—
Id.	Vigasio	B	1	2
Id.	Velo Veronese	B	—	1
Vicenza	Asiago	B	1	1
Id.	Enego	B	—	2
Id.	Foza	B	—	2
Id.	Gallio	B	2	2
Id.	Grumolo delle Abbadesse	B	—	1
Id.	Orgiano	B	1	—
Id.	Piana Maggiore	B	2	—
Id.	Rotzo	B	—	1
			648	1332
Malrossino dei suini.				
Belluno	Belluno	S	—	6
Id.	Feltre	S	—	1
Id.	Fonzaso	S	—	4
Id.	Limana	S	—	1
Id.	Pedavena	S	—	1
Id.	Santo Stefano di Cadore	S	—	1
Id.	Trichiana	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	1	1
Id.	Caines	S	—	1
Id.	Laives	S	—	1
Id.	San Lorenzo di Pusteria	S	—	1
Brescia	Offlaga	S	—	1
Chieti	Ari	S	4	—
Id.	Palombaro	S	4	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Malrossino dei suini.*				
Ferrara	Lagosanto	S	—	1
Fiume	Fiume	S	3	—
Id.	Castelnuovo d'Istria	S	—	1
Gorizia	Aidussina	S	—	1
Id.	Canale d'Isonzo	S	4	—
Id.	Caporetto	S	3	4
Id.	Circhina	S	—	1
Id.	Comeno	S	1	—
Id.	Gargaro	S	—	3
Id.	Gorizia	S	4	7
Id.	Idria	S	—	1
Id.	Merna	S	1	—
Id.	Montenero d'Istria	S	1	1
Id.	Ranziano	S	1	—
Id.	San Daniele del Carso	S	—	1
Id.	San Martino Quisca	S	—	4
Id.	Tarnova della Selva	S	—	1
Id.	Vipacco	S	—	2
Foggia	San Marco in Lamis	S	1	—
Pescara	Farindola	S	2	3
Id.	Montebello di Bertona	S	—	4
Pola	Parenzo	S	—	2
Id.	Virignano	S	—	2
Potenza	Armento	S	—	1
Id.	Brienza	S	1	—
Id.	Guardia Perticara	S	1	—
Ravenna	Ravenna	S	—	1
Teramo	Basciano	S	1	—
Id.	Campli	S	11	[illegible]
Id.	Castilenti	S	1	—
Id.	Controguerra	S	—	1
Id.	Mosciano Sant'Angelo	S	1	—
Id.	Pineto	S	—	1
Id.	Sant'Omero	S	1	—
Id.	Teramo	S	10	4
Id.	Tortoreto	S	1	—
Trento	Caldes	S	—	4
Id.	Casteltesino	S	—	1
Id.	Cavareno	S	—	3
Id.	Cortaccia	S	—	2
Id.	Romeno	S	—	1
Treviso	Casale Sul Sile	S	—	1
Id.	Fregona	S	—	1
Id.	Vittorio Veneto	S	—	1
Trieste	Divaccia San Canziano	S	2	—
Id.	Sesana	S	2	—
Udine	Attimis	S	—	1
Id.	Clauzetto	S	—	1
Id.	Coseano	S	—	3
Id.	Fagagna	S	—	4
Id.	Osoppo	S	—	1
Id.	Pinzano	S	—	1
Id.	Tolmezzo	S	—	1
Id.	Vito d'Asio	S	—	1
Verona	Bovolone	S	—	1
Id.	Nogara	S	—	1
Id.	Sanguinetto	S	—	1
Id.	Sorgà	S	—	5
Vicenza	Asiago	S	—	1
Id.	Caltrano	S	—	1
Id.	Bassano del Grappa	S	—	2
Id.	Torri di Quartesolo	S	—	1
			62	115

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Peste e setticemia dei suini.			
Ancona	Fabriano	S	1	1
Id.	Rosora Mergo	S	3	—
Id.	Serra San Quirico	S	2	—
Arezzo	Arezzo	S	1	1
Id.	Castiglion Fiorentino	S	35	30
Id.	Cortona	S	15	9
Id.	Fojano della Chiana	S	—	4
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	4	2
Id.	Ascoli Piceno	S	10	—
Id.	Castel di Lama	S	1	—
Id.	Castignano	S	1	—
Id.	Fermo	S	1	—
Id.	Magliano di Tenna	S	—	1
Id.	Monterubbiano	S	2	1
Id.	Rotella	S	1	—
Id.	S. Benedetto del Tronto	S	—	1
Id.	Torre San Patrizio	S	1	—
Cosenza	Longobucco	S	—	1
Forlì	Forlì	S	—	1
Foggia	Serra Capriola	S	1	—
Id.	Torremaggiore	S	—	1
Padova	Carmignano	S	—	2
Id.	Granforto	S	—	1
Perugia	Perugia	S	1	1
Pescara	Pescara	S	1	—
Reggio Calabria	Cittànova	S	1	—
Id.	Platì	S	4	—
Roma	Roma	S	1	—
Sassari	Thiesi	S	5	—
Siena	Cetona	S	1	—
Id.	Montepulciano	S	1	1
Siracusa	Palazzolo Acreide	S	1	—
Teramo	Controguerra	S	—	1
Id.	Teramo	S	—	1
Trento	Casteltesino	S	1	—
Id.	Levico	S	—	1
Treviso	Maser	S	1	—
Udine	Clazetto	S	—	1
Id.	Forgaria	S	2	—
Id.	Pinzano	S	—	1
Vicenza	Rosà	S	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	S	—	1
			99	65
	Morva.			
Bergamo	Covo	E	—	1
Napoli	Marano	E	—	1
Id.	Napoli	E	1	—
			1	2
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Caltabellotta	E	1	—
Catania	Mineo	E	—	1
Id.	Paternò	E	2	—
Napoli	Albanova	E	—	1
Id.	Afragola	E	1	—
Id.	Aversa	E	1	—
Id.	Frattamaggiore	E	—	1
Id.	Gragnano	E	—	1
Id.	Maddaloni	E	—	1
Id.	Napoli	E	35	3
Id.	Roccarainola	E	1	—
Id.	Sessa Aurunca	E	1	—
	Segue: *Farcino criptococcico*			
Napoli	Torre Annunziata	E	1	—
Id.	Villa Literno	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	5	—
Id.	Belmonte	E	1	—
Id.	Casteldaccia	E	1	—
Id.	Ficarazzi	E	1	—
Id.	Palermo	E	3	—
Id.	Santa Flavia	E	1	—
Salerno	Amalfi	E	1	—
Id.	Angri	E	1	—
Id.	Battipaglia	E	1	—
Id.	Giffoni Valle Piana	E	1	—
Id.	Laviano	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	1	—
Id.	Salerno	E	2	—
Id.	Serre	E	2	—
Id.	Vietri sul Mare	S	—	1
Trapani	Campo Reale	E	2	—
Id.	Marsala	E	2	—
Id.	Trapani	E	3	—
			73	9
	Rabbia.			
Benevento	Calazzo	Can	—	1
Id.	San Lupo	Can	—	1
Foggia	Ortanova	Can	2	—
Modena	Fiorano	Can	—	1
Id.	Nonantola	Can	—	1
Napoli	Mugnano	Can	—	1
Id.	Napoli	Can	—	20
Id.	Id.	Gatti	—	1
Id.	Villa Literno	Can	—	1
Id.	Visciano	Can	—	1
Salerno	San Valentino Torio	Can	—	3
Id.	Scafati	Can	—	1
			2	32
	Rogna			
Ancona	Fabriano	O	12	—
Bolzano	Campo Tures	Cap	6	—
Id.	Tius	O	3	—
Chieti	Istonio	O Cap	1	—
Firenze	Sesto Fiorentino	O	1	—
Id.	Vicchio	O	3	—
Frosinone	Sora	O	—	2
Foggia	Ascoli Satriano	O	3	—
Id.	Castelluccio Valmaggiore	O	1	—
Id.	Lucera	O	1	—
Id.	Troia	E	2	—
Perugia	Foligno	O	5	—
Id.	Gualdo Tadino	O	3	—
Id.	Nocera Umbria	O	6	—
Id.	Spoleto	O	3	—
Salerno	Eboli	O	1	—
Id.	Ottati	O	1	—
Taranto	Ginosa	O	1	—
Trento	Salorno	E	1	—
Treviso	Cessalto	E	3	—
Viterbo	Monte Romano	E	—	1
			57	8

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Caltanissetta	Mazzarino	O	—	1
Frosinone	Sora	O	—	3
Foggia	Cagnano Varano	Cap	1	—
Id.	Foggia	Cap	—	1
Id.	Sant'Agata di Puglia	O	—	1
Terni	Narni	O	—	1
			1	1
Aborto epizootico.				
Alessandria	Castelnuovo Bormida	B	1	—
Id.	Castellazzo	B	1	—
Id.	Sezzadio	B	1	—
Id.	Murisengo	B	—	1
Belluno	Falcade	Cap	—	14
Bologna	Baricella	B	1	—
Id.	Molinella	B	1	—
Bolzano	Laives	B	—	1
Id.	Tirolo	B	—	1
Cremona	Cella Dati	B	—	1
Id.	Gadesco Pieve Delmona	B	—	1
Id.	Torricella Pizzo	B	—	2
Livorno	Rosignano Marittimo	B	—	2
Novara	Novara	B	4	—
Id.	Barengo	B	1	—
Id.	Trecate	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Padova	Carmignano Brenta	B	—	1
Id.	Lozzo Atesino	B	—	1
Id.	Maserà Padovano	B	—	1
Id.	Piove di Sacco	B	—	1
Pisa	Bientina	B	—	1
Id.	Buti	O	—	1
Id.	San Giuliano	B	3	—
Id.	Vicopisano	B	—	1
Id.	Volterra	B	—	1
Roma	Roma	B	9	—
Treviso	Godega Sant'Urbano	B	1	—
Id.	San Fior	B	—	1
Udine	Palazzolo Stella	B	1	—
Verona	Bovolone	B	—	1
Id.	Verona	B	—	1
			26	34
Tubercolosi bovina.				
Bari	Altamura	B	1	—
Id.	Casamassima	B	1	—
Id.	Molfetta	B	6	2
Id.	Ruvo di Puglia	B	1	—
Brindisi	Mesagne	B	—	1
Ferrara	Cento	B	—	2
Id.	Godigoro	B	—	1
Id.	Comacchio	B	—	1
Id.	Ferrara	BS	—	15
			9	22
Diarrea dei vitelli.				
Teramo	Montorio al Vomano	B	—	1
Id.	Teramo	B	—	2
			—	3
Influenza equina				
Sassari	Sassari	E	—	4
			—	4
Colera dei polli.				
Padova	San Giorgio delle Pertiche	P	—	1
			—	1
Barbone bufalino				
Salerno	Capaccio	Buf	1	—
Id.	Eboli	Buf	2	2
			3	2

RIEPILOGO

dal 1° al 15 luglio 1939-XVII, n. 13.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	12	21	22
2	Carbonchio sintomatico	6	7	9
3	Afta epizootica.	52	537	1980
4	Malrossino dei suini	19	76	177
5	Peste e setticemia dei suini	19	42	164
6	Morva.	2	3	3
7	Farcino criptococcico	6	32	62
8	Rabbia	5	11	34
9	Rogna.	12	21	60
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	6	8
11	Aborto epizootico	13	32	60
12	Tubercolosi bovina	3	9	31
13	Diarrea dei vitelli	1	2	3
14	Influenza equina	1	1	4
15	Colera dei polli	1	1	1
16	Barbone bufalino	1	2	5

B bovina; Buf bufalina; O ovina; Cap caprina; S suina; E equina; P pollame; Can. canina; Fl felina.

N.B. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(3839)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a 35 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto 8 ottobre 1938 di S. E. il Capo del Governo che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVII;
Visti: la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati e invalidi di guerra; il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente; il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore dei benemeriti della Causa fascista; la legge 26 giugno 1929, n. 1397, che reca provvedimenti a favore degli orfani di guerra; la legge 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la Causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra; la legge 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati e invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, con il quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A.O. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolati all'estero e ai congiunti di caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti nella guerra 1915-18;
Visti: il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, sull'elevazione dei limiti di età e il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587 sul possesso dei requisiti per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visti: la legge 6 giugno 1929, n. 1024, il R. decreto 21 agosto 1937, n. 1542, e la legge 3 gennaio 1939, n. 1, concernente i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;
Visti: i Regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554 e 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplinano l'assunzione del personale femminile;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 22 febbraio 1937, n. 327, concernente l'attuazione dei nuovi ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il regolamento per il personale approvato con il R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i Regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354;
Visti: l'art. 4 del R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, e l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, sul trattamento economico del personale avventizio in genere che venga nominato in ruolo;
Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 2 luglio 1929, col quale sono stati determinati gli assegni da corrispondersi al personale in prova delle Amministrazioni dello Stato;
Visti: la legge 27 giugno 1929, n. 1047, i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, e la legge 20 aprile 1939, n. 591, sul trattamento economico degli impiegati statali;
Vista la lettera in data 7 settembre 1939, n. 7544-13.1.3.1. della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 35 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno di questa Amministrazione.
Dal concorso sono escluse le donne.
Non sono ammesse al concorso persone che a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, appartengano alla razza ebraica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 6 sottoscritte dagli aspiranti e corredate dai documenti appresso indicati dovranno pervenire all'Ufficio centrale degli affari generali e del personale del Ministero non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Ai concorrenti che risiedano all'estero o nelle colonie è consentito di presentare entro il detto termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, entro i 30 giorni successivi.

Art. 3.

Le domande devono indicare: cognome, nome, paternità e indirizzo del concorrente e contenere la dichiarazione che il concorrente è disposto ad accettare qualsiasi residenza.
I candidati devono provare di saper leggere e scrivere e a tale effetto è sufficiente anche una dichiarazione notarile sulla domanda attestante che la medesima è stata da loro compilata.
I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nelle domande, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 6, dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 e non oltrepassato i 30 anni.

Tale limite massimo di età è elevato:
1) di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare e siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 e per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltosi in A.O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e infine per coloro che abbiano partecipato, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, alle relative operazioni militari;
2) di nove anni per gli aspiranti mutilati e invalidi di guerra, per i decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, per gli invalidi per la causa nazionale, per gli invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle colonie dell'Africa orientale o in servizio militare non isolato all'estero.
Sono esclusi dai benefici relativi al limite massimo di età coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;
3) di quattro anni per gli aspiranti che risultano iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma. Questo beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante in base ai precedenti numeri 1 e 2, purchè non si superino complessivamente i 45 anni di età;
4) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente. Questo beneficio è concedibile anche se il matrimonio o la nascita dei figli avvengano dopo la data del presente decreto, purchè la prova sia esibita entro il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso. E' ammesso il cumulo di detto beneficio con quelli eventualmente spettanti in base ai precedenti numeri 1, 2 e 3 fino al limite massimo di 45 anni di età.
Si prescinde dai limiti di età per il personale civile non di ruolo attualmente in servizio che al 4 febbraio 1937 abbia prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato, in genere, eccetto quella delle Ferrovie dello Stato. Per il personale proveniente dalle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura il servizio non stabile prestato presso detti enti è computabile agli effetti del raggiungimento del predetto periodo di due anni. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari;
b) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del comune di residenza. Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

c) certificato su carta da bollo da L. 4 a firma del segretario federale o del vice segretario federale o del segretario amministrativo federale, comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio.

I mutilati e invalidi di guerra non hanno obbligo di presentazione di questo certificato.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, il certificato deve essere vistato, per ratifica, dal Ministro Segretario del Partito, o dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P. N. F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, anche detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della repubblica dovranno produrre il certificato di appartenenza al P. F. S., rilasciato dal Segretario del Partito stesso e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; quelli residenti nel regno dovranno invece produrre il certificato di appartenenza al P. N. F. rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati d'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P. F. S. o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del P. N. F., o dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale; in carta da bollo da L. 12;

e) certificato di moralità e buona condotta, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune in cui l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare, o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, numero 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto;

g) foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare se l'aspirante abbia prestato servizio militare. Coloro che non abbiano prestato servizio militare presenteranno, invece, il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, od abbiano partecipato, in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie della Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, ovvero abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero, alle relative operazioni militari, dopo il 5 maggio 1936, presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 583 del 1922 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante l'esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale ovvero per operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante l'esibizione di un certificato mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del decreto di concessione di pensione e del certificato mod. 69, possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata in carta da bollo da L. 4 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'A. O. o dei caduti in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati, per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O. o in dipendenza di operazioni militari svoltesi durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con l'esibizione di una dichiarazione in carta da bollo da L. 4 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa;

i) stato di famiglia, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il proprio domicilio. Tale documento dovrà essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole;

l) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio con prescritta marca da bollo. Non è consentita l'esibizione di altro documento in luogo di quello richiesto.

Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati dalle competenti autorità.

Sono eccettuati, dalla legalizzazione i certificati del P.N.F. del P.F.S., e dei Fasci all'estero; quelli di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non è richiesta per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma;

m) i candidati in servizio non di ruolo presso Amministrazioni dello Stato, in genere, presenteranno un certificato, redatto in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente capo ufficio, il quale dovrà attestare se il candidato alla data del presente decreto era in servizio o meno e la data di inizio del servizio stesso.

Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei suddetti documenti o corredate di documenti irregolari o che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che perverranno al Ministero dopo la scadenza fissata dal presente decreto, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari.

Compatibilmente con le esigenze del sollecito espletamento del concorso, è, per altro, riservata all'Amministrazione la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un termine perentorio, le domande che non fossero eventualmente conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 4.

Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso deve essere anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. E' fatta eccezione per quello dell'età che dovrà essere posseduto alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto nella lettera *a*) n. 4 del precedente art. 3 in applicazione del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 5.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice sarà composta del capo del personale o di un suo delegato di grado non inferiore al 6°, presidente, e di due funzionari di gruppo *A*, di grado non inferiore all' 8°, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario del ruolo amministrativo.

Art. 7.

La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di valutazione dei titoli. Essa esprimerà il proprio giudizio su ogni singolo candidato mediante punti.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme dettate dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, di cui alle premesse.

Sono equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani, a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

A parità di merito saranno osservate altresì le disposizioni contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra o della causa nazionale, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex-combattenti, le disposizioni a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, della legge 12 giugno 1931, n. 777, a favore degli orfani dei caduti per la causa nazionale, della legge 14 maggio 1936, n. 981, a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, dell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A.O. e le disposizioni, infine, del R. decreto-leggè 21 ottobre 1937, n. 2179, che estendono ai militari in servizio non isolato all'estero e ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti di caduti nella guerra 1915-18.

Art. 9.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento seguito e approva la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei. Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 10.

I vincitori del concorso, salvo il disposto dell'art. 2, 3° comma del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termini dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a sensi del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 300 lorde oltre, per coloro che vi abbiano diritto l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui ai Regi decreti legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e agli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, e alla legge 20 aprile 1939, n. 591.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 settembre 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(4458)

Concorso a 30 posti di inserviente in prova con funzioni di autista nel ruolo del personale subalterno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto 8 ottobre 1938 di S. E. il Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVII;

Visti: la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati e invalidi di guerra; il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente; il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista; la legge 26 giugno 1929, n. 1397, che reca provvedimenti a favore degli orfani di guerra; la legge 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra; la legge 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati e invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, con il quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero e ai congiunti di caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti nella guerra 1915-18;

Visti: il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, sull'elevazione dei limiti di età e il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, sul possesso dei requisiti per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visti: la legge 6 giugno 1929, n. 1024, il R. decreto 21 agosto 1937, n. 1542, e la legge 3 gennaio 1939, n. 1, concernenti provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visti: i Regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554, e 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplinano l'assunzione del personale femminile;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visti gli articoli 82 e 86 del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, che approva il testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1937, n. 327, concernente l'attuazione dei nuovi ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento per il personale approvato con il R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i Regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visti: l'art. 4 del R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, e l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, sul trattamento economico del personale avventizio in genere che venga nominato in ruolo;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 2 luglio 1929, col quale sono stati determinati gli assegni da corrispondersi al personale in prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visti: la legge 27 giugno 1929, n. 1047, i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, e la legge 20 aprile 1939, n. 591, sul trattamento economico degli impiegati statali;

Vista la lettera in data 7 settembre 1939, n. 7544/13/1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 30 posti di inserviente in prova con funzioni di autista nel ruolo del personale subalterno di questa Amministrazione;

Dal concorso sono escluse le donne.

Non sono ammesse al concorso persone che a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, appartengano alla razza ebraica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 6, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dai documenti appresso indicati dovranno pervenire all'Ufficio centrale degli affari generali e del personale del Ministero non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai concorrenti che risiedano all'estero o nelle colonie è consentito di presentare entro il detto termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, entro i 30 giorni successivi,

Art. 3.

Le domande devono indicare: cognome, nome, paternità e indirizzo del concorrente e contenere la dichiarazione che il concorrente è disposto ad accettare qualsiasi residenza.

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nelle domande, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 e non oltrepassato i 30 anni.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 e per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, in reparti mobilitati nelle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e infine per coloro che abbiano partecipato, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, alle relative operazioni militari;

2) di nove anni per gli aspiranti mutilati o invalidi di guerra, per i decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, per gli invalidi per la causa nazionale, per gli invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non solato all'estero.

Sono esclusi dai benefici relativi al limite massimo di età coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

3) di quattro anni per gli aspiranti che risultano iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma. Questo beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante in base ai precedenti nn. 1 e 2, purchè non si superino complessivamente i 45 anni di età;

4) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente. Questo beneficio è concedibile anche se il matrimonio o la nascita dei figi avvengano dopo la data del presente decreto, purchè la prova sia esibita entro il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso. E' ammesso il cumulo di detto beneficio con quelli eventualmente spettanti in base ai precedenti numeri 1, 2 e 3 fino al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dai limiti di età per il personale civile non di ruolo attualmente in servizio che al 4 febbraio 1937 abbia prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato, in genere, eccetto quella delle Ferrovie dello Stato. Per il personale proveniente dalle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura il servizio non stabile prestato presso detti enti è computabile agli effetti del raggiungimento del predetto periodo di due anni. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di residenza. Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato su carta da bollo da L. 4 a firma del segretario federale o del vice segretario federale o del segretario amministrativo federale, comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio.

I mutilati e invalidi di guerra non hanno obbligo di presentazione di questo certificato.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, il certificato deve essere vistato, per ratifica, dal Ministro Segretario del Partito, o dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P. N. F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, anche detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno produrre il certificato di appartenenza al P. F. S., rilasciato dal Segretario del Partito stesso e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; quelli residenti nel Regno dovranno invece produrre il certificato di appartenenza al P. N. F. rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P. F. S. o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del P. N. F., o dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

d) certificato in carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dalla Regia prefettura competente, attestante che il candidato è provvisto di patente di abilitazione di 2° grado a condurre automobili;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 12;

f) certificato di moralità e buona condotta, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune in cui l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze;

g) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare, o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto;

h) foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare se l'aspirante abbia prestato servizio militare. Coloro che non abbiano prestato servizio militare presenteranno, invece, il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, od abbiano partecipato, in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, ovvero abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero, alle relative operazioni militari, dopo il 5 maggio 1936, presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 583 del 1922 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante l'esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero per operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante l'esibizione di un certificato mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del decreto di concessione di pensione e del certificato mod. 69, possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata in carta da bollo da L. 4 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle colonie dell'A.O. o dei caduti in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O. o in dipendenza di operazioni militari svoltesi durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con l'esibizione di una dichiarazione in carta da bollo da L. 4 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa;

i) stato di famiglia, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il proprio domicilio. Tale documento dovrà essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole;

l) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da notaio, con prescritta marca da bollo. Non è consentita l'esibizione di altro documento in luogo di quello richiesto.

Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati dalle competenti autorità.

Sono eccettuati dalla legalizzazione i certificati del P. N. F. del P. F. S. e dei Fasci all'estero; quelli di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale e del Prefetto, non è richiesta per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma;

m) i candidati in servizio non di ruolo presso Amministrazioni dello Stato, in genere, presenteranno un certificato, redatto in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente capo ufficio, il quale dovrà attestare se il candidato alla data del presente decreto era in servizio o meno e la data di inizio del servizio stesso.

Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei suddetti documenti o corredate di documenti irregolari o che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che perverranno al Ministero dopo la scadenza fissata dal presente decreto, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari.

Compatibilmente con le esigenze del sollecito espletamento del concorso, è, per altro, riservata all'Amministrazione la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un termine perentorio, le domande che non fossero eventualmente conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 4.

Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso deve essere anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. E' fatta eccezione per quello dell'età che dovrà essere posseduto alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto nella lettera *a*) n. 4 del precedente art. 3 in applicazione del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 5.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice sarà composta del capo del personale o di un suo delegato di grado non inferiore al 6°, presidente, e di due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore all'8°, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario del ruolo amministrativo.

Art. 7.

La Commissione determinerà in via preliminare, i criteri di valutazione dei titoli. Essa esprimerà il proprio giudizio su ogni singolo candidato mediante punti.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme dettate dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, di cui alle premesse.

Sono equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani, a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

A parità di merito saranno osservate altresì le disposizioni contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, nell'articolo 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra o della causa nazionale, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex-combattenti, le disposizioni a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, della legge 12 giugno 1931, n. 777, a favore degli orfani dei caduti per la causa nazionale, della legge 14 maggio 1936, n. 981, a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, dell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. e le disposizioni, infine, del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estendono ai militari in servizio non isolato all'estero e ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti di caduti nella guerra 1915-18.

Art. 9.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento seguito e approva la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei. Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 10.

I vincitori del concorso, salvo il disposto dell'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza dritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termini dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a sensi del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 300 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e agli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, e alla legge 20 aprile 1939, n. 591.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 settembre 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(4459)

REGIA PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i precedenti decreti n. 22009 del 25 agosto 1938-XVI relativi alla approvazione della graduatoria ed alla designazione dei vincitori del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1936-XIV;

Visto che il dott. Foscoli Emidio, designato vincitore per il Consorzio veterinario di Montefalcone del Sannio non ha assunto servizio nel termine stabilito e che pertanto deve ritenersi dimissionario;

Visto che il dott. Donelli Antonio, designato vincitore per il Consorzio di Cantalupo del Sannio, ha dichiarato di rinunciare definitivamente alla nomina come da comunicazione fatta dal presidente del Consorzio con foglio n. 15 del 2 gennaio 1939-XVII;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitario condotto approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottonotati dottori sono designati per la nomina a veterinario condotto per il Consorzio a fianco a ciascuno di essi indicato:

1° Dott. Pace Ferdinando per il Consorzio di Cantalupo del Sannio;

2° Dott. Piccirillo Francesco per il Consorzio di Montefalcone del Sannio.

Campobasso, addì 14 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: Cocuzza

(4391)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.